



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-151

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Ottobre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa diretta, di una fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, per un importo di Euro 26.900,00, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z8038200BB.

Adottata il 21/10/2022
Esecutiva dal 25/10/2022

21/10/2022	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-151

OGGETTO Affidamento all'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa diretta, di una fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, per un importo di Euro 26.900,00, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z8038200BB.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 ad oggetto Approvazione dei Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Civica Amministrazione gestisce direttamente n. 39 lavanderie, presenti all'interno di n. 33 Nidi e di n. 6 Scuole Infanzia, per le quali il Comune di Genova fornisce le attrezzature in loro dotazione (lavabiancherie, essiccatoi e lavasciuga), indispensabili per poter garantire alle strutture scolastiche il regolare funzionamento e la fruizione del servizio, nel rispetto delle norme igieniche e del benessere dei bambini frequentanti e la cui presenza costituisce un requisito obbligatorio per l'erogazione quotidiana del servizio;
- allo stato, relativamente ai locali lavanderia, si rende necessaria l'acquisizione di alcune lavatrici, asciugatrici e lavasciuga, al fine di provvedere alla sostituzione di attrezzature vetuste e non più funzionanti;

PRESO ATTO

che con atto datoriale prot. 14/01/2022.0014574.I custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – "Allegato 3" al Capitolato d'Oneri "PRODOTTI" per l'ammissione degli Operatori Economici delle Categorie Merceologiche del settore merceologico "Arredi, complementi ed elettrodomestici" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Vers.2.0-Aprile2022- e relativa APPENDICE;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia per un importo massimo preventivato di Euro 26.971,32;

RILEVATO:

- che al fine di assicurare il confronto tra più operatori economici ed assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, in data 05/09/2022 è stato pubblicato sul MePA di CONSIP un Confronto di preventivi, Identificativo 3072827, invitando due operatori economici ivi abilitati ovvero:
 - BAGHINO E DI PERSIO S.R.L.
 - LAITECH SRL
 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art 36 comma 1 del D. Lgs 50/2016;
- che entro il 19/09/2022, termine ultimo di presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta;
- i continui recenti aumenti dei prezzi di mercato dovuti alle note problematiche dell'attuale contingenza economica, caratterizzata da difficoltà di approvvigionamento e continui incrementi dei costi delle materie prime e, di conseguenza, dei prodotti finiti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONSIDERATO, pertanto

- in funzione dello scenario economico attuale, procedere ad una revisione delle quantità degli articoli oggetto di fornitura;
- stabilire il valore massimo preventivato in Euro 27.000,00, I.V.A. esclusa;

RITENUTO

in funzione dell'assoluto bisogno che la fornitura sia consegnata entro l'anno, procedere all'affidamento diretto della fornitura espletando in data 07/10/2022 sul MePA di CONSIP una Trattativa diretta con l'impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, Identificativo 3225552, resasi disponibile a presentare un'offerta in tempi brevissimi;

PRESO ATTO

che l'impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, entro il 12/10/2022, termine ultimo di presentazione dell'offerta, ha presentato una regolare offerta, secondo le modalità previste nel documento "Condizioni particolari", offrendo per il lotto unico l'importo complessivo di Euro 26.900,00, esclusa I.V.A.;

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, la conformità della fornitura offerta a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL della fornitura lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia per l'importo complessivo di Euro 26.900,00, oltre I.V.A. 22%;

APPURATO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, consistente nella mera consegna, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

RITENUTO

in funzione dell'affidabilità dell'impresa e del carattere di urgenza della fornitura richiesta, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l'Affidatario in allegato alla proposta d'offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato lo sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, pari ad Euro 100,00, già calcolato e compreso nell'importo offerto per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- [redacted] trova la relativa copertura finanziaria sui fondi disponibili a Bilancio 2022 al capitolo 76101 "Acquisizione di beni mobili durevoli" - c.d.c. 2710 "Asili nido e servizi per l'infanzia" ;
- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale;
-

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL con sede in Genova (GE) CAP 16161 via Evandro Ferri, 34, codice fiscale e partita IVA 00946650108 (C.B. 107), la fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia per un importo di Euro 26.900,00, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z8038200BB;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, secondo quanto previsto dalla

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di mandare a prelevare a favore dell'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, la somma complessiva di Euro 32.818,00, di cui imponibile Euro 26.900,00 ed Euro 5.918,00 per I.V.A. al 22%, al Capitolo 76101 C.d.C. 2710.8.02. "Asili Nido e Servizi dell'Infanzia - Acquisto di Beni Mobili Durevoli" del Bilancio 2022, - P.d.C. 2.2.1.3.1. - **Crono 2022/649** - previa riduzione di pari importo dell'IMPE 2022/6797 ed emissione di un nuovo IMPE 2022/13001;
- 7) di finanziare la spesa di cui al precedente punto 6) con Contributo della Regione 202246089 ACCE 2022/1365;
- 8) di dare atto che l'impegno di cui al punto precedente è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-151

AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa BAGHINO E DI PERSIO SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa diretta, di una fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, per un importo di Euro 26.900,00, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z8038200BB.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ACCE 2022/1365).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni e
Politiche giovanili**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento di una fornitura di lavatrici, asciugatrici e
lavasciuga per i civici servizi all'infanzia**

Art. 1.	Premessa	3
Art. 2.	Norme regolatrici.....	3
Art. 3.	Oggetto e modalità di esecuzione	3
Art. 4.	Modalità di risposta alla richiesta di offerta	6
Art. 5.	Modalità di assegnazione.....	7
Art. 6.	Valore della fornitura.....	7
Art. 7.	Importo, durata e forma del contratto	7
Art. 8.	Garanzia definitiva.....	8
Art. 9.	Obblighi dell'Impresa Affidataria	8
Art. 10.	Verifiche	8
Art. 11.	Pagamenti	9
Art. 12.	Penalità	10
Art. 13.	Esecuzione in danno	10
Art. 14.	Risoluzione del contratto	11
Art. 15.	Subappalto	11
Art. 16.	Divieto di Cessione del Contratto.....	11
Art. 17.	Cessione del Credito	11
Art. 18.	Trattamento dei dati personali	11
Art. 19.	Controversie - Foro competente	13
Art. 20.	Rinvio ad altre norme	13
Art. 21.	D.U.V.R.I.....	13
Art. 22.	Altre informazioni	13

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili, Dott. Guido Gandino.

Art. 1. Premessa

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti di una fornitura di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, previo espletamento di una Trattativa diretta con un Operatore Economico presente sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

Art. 2. Norme regolatrici

La partecipazione alla procedura e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando **MePA Beni di CONSIP che seguono:**

- Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando PRODOTTI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – “Allegato 3” al Capitolato d'Oneri “PRODOTTI” per l'ammissione degli Operatori Economici delle Categorie Merceologiche del settore merceologico “Arredi, complementi ed elettrodomestici” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Vers.2.0-Aprile2022-
- APPENDICE al Capitolato Tecnico “Allegato 3” al Capitolato d'Oneri “Prodotti” per l'ammissione degli Operatori Economici del Settore Merceologico “Arredi, complementi ed elettrodomestici” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Vers. 2.0 – Aprile 2022.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 3. Oggetto e modalità di esecuzione

LOTTO UNICO (CPV 39713200-5 Lavatrici e asciugatrici)

Fornitura consegna al piano, messa in opera e collaudo di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, nonché eventuale ritiro dell'usato, elencate e descritte nel seguito:

N.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere

1	<p>Lavatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico frontale; - capacità di carico non inferiore a kg. 6; - ciclo di lavaggio a 90° non superiore a 60 minuti; - pompa di scarico per scarico a muro; - struttura portante rinforzata con sistema di sospensione e ammortizzazione del cesto; - vibrazioni ridotte e bassi livelli di rumorosità tali da non rendere necessarie particolari opere civili di fondazione; - n. 2 ingressi per alimentazione acqua (fredda e calda) - fattore G non inferiore a 425; - alimentazione elettrica 400 volt massimo; - modello compatibile con la sovrapposizione, se necessario, di altra apparecchiatura (essiccatoio), compresi eventuali accessori necessari per la posa in opera; - scomparto detersivi frontale; - sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza; - funzionamento con programmi di lavaggio prefissati e programmabili in utenza; - riscaldamento elettrico tramite resistenze corazzate; - vasca e cestello in acciaio inox; - apparecchiatura conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006 recepita con D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010; - - certificazione CE; - apparecchiatura conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; - apparecchiatura conforme alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recepita con Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i. 	5	cinque
2	<p>Asciugatrice: Essiccatoio con sistema a condensa</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico frontale; - capacità di carico non inferiore a Kg. 6; - alimentazione elettrica 400 V massimo; - eventuale commutazione di corrente a carico della Ditta; - espulsione vapore con sistema a condensazione; - cestello in acciaio inox; - sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza; - pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni; - modello sovrapponibile di serie a lavabiancheria, se necessario, compresi eventuali accessori necessari per la posa in opera - apparecchiatura conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006 recepita con D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010; - - certificazione CE; - apparecchiatura conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; - apparecchiatura conforme alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 12, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recepita con Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i. 	4	quattro

3	Lavasciuga a libera installazione: <ul style="list-style-type: none"> - carico frontale o dall'alto debitamente indicato nell'ordine; - capacità di carico e di lavaggio non inferiore a Kg. 10 circa; - capacità di asciugatura non inferiore a Kg. 6 circa; - velocità di centrifugazione che garantisca la massima asciugatura; - tecnologia che permetta il risparmio di tempo e di energia; - pompa di scarico per scarico a muro; - struttura portante rinforzata con sistema di sospensione e ammortizzazione del cesto; - vibrazioni ridotte e bassi livelli di rumorosità tali da non rendere necessarie particolari opere civili di fondazione; - alimentazione elettrica adeguata all'impianto esistente (400 volt massimo); - cestello in acciaio inox; - pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 5 anni; - classe di efficienza energetica A; - certificazione CE 	1	uno
---	--	---	-----

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Le attrezzature sopra indicate dovranno:

- possedere tutte le specifiche tecniche indicate per ciascun articolo nell'elenco di cui sopra;
- essere in produzione alla consegna;
- avere la certificazione CE;
- essere corredate dalla scheda tecnica e del manuale di istruzioni, di avvertenze d'uso e precauzioni, redatto in lingua italiana, da consegnarsi contestualmente alla consegna e messa in opera di ciascuna attrezzatura;
- **decorso il termine di garanzia o comunque per guasti non coperti dalla garanzia medesima, poter essere oggetto di manutenzione da parte di soggetti terzi qualificati incaricati dall'Amministrazione, senza preclusioni tecniche.**

Garanzia

Le attrezzature oggetto del lotto unico di cui al presente art. 3 dovranno essere garantite per 24 mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, messa in opera e collaudo. Tale garanzia è da intendersi comprensiva della manodopera e dei pezzi di ricambio occorrenti per gli eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica conseguenti a guasti verificatisi in condizioni d'uso normali.

Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni in garanzia dovranno essere originali e provenienti dal produttore. La qualità, come pure il livello di addestramento del personale di assistenza tecnica, preposto allo svolgimento delle attività di manutenzione in garanzia, dovranno essere assicurati dalla costante applicazione delle regole del Sistema Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9000, per lo specifico settore di attività, obbligatoriamente in possesso del produttore e dell'installatore.

Modalità di esecuzione

La Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni provvederà a trasmettere, esclusivamente per iscritto, gli ordini della fornitura di volta in volta occorrente.

Ciascuna consegna, da intendersi comprensiva della messa in opera delle attrezzature con eventuale adeguamento delle medesime all'impianto preesistente, nonché del ritiro dell'usato, dovrà essere effettuata, entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione del relativo ordine, presso le sedi dei civici servizi a favore dei bambini di 0-6 anni

comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, al piano e all'interno dei locali che saranno indicati dai Responsabili della ricezione della fornitura stessa. **Il termine di consegna su indicato, limitatamente alle situazioni di assoluta urgenza** che potrebbero verificarsi in funzione di sopravvenute emergenze non prevedibili (es. guasti di attrezzature non riparabili), **dovrà essere ridotto a sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine** corredato dell'annotazione dell'urgenza. **Al fine di gestire adeguatamente le emergenze, l'Impresa affidataria dovrà garantire la disponibilità a magazzino di almeno una attrezzatura per tipologia.**

L'ora e la data di consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'eventuale usato, della fornitura dovranno essere concordate con le rispettive sedi destinatarie della fornitura stessa, con un **preavviso di almeno tre giorni lavorativi**, al fine di organizzare l'espletamento delle operazioni di cui sopra in fasce orarie tali da scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

Si sottolinea l'assoluta necessità che nella fase di consegna e messa in opera delle attrezzature sia eseguito correttamente e compiutamente il collaudo, ossia l'incaricato dell'Impresa dovrà assicurarsi che le attrezzature funzionino correttamente prima di lasciare la struttura scolastica.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, messa in opera ed eventuale ritiro dell'usato.

Art. 4. Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (lotto unico);
- 2) dettaglio economico della fornitura che, firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato quanto segue:
 - la denominazione commerciale / codice dell'articolo;
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici.
 - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna e la posa in opera.
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
- 4) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo deve intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto.

Nella proposta di offerta i prezzi si intendono proposti dall'Impresa concorrenti in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad offrire i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 5. Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la RdO, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa, fermo restando la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 6. Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad Euro **27.000,00** (ventisettemila/00), oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna e la posa in opera da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente Art. 3, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 7. Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di Trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante apposita dichiarazione in merito alla modalità di assolvimento dell'imposta, nelle modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8. Garanzia definitiva

La Stazione Appaltante, in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice di “... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”. Pertanto, l'Impresa dovrà allegare alla proposta di offerta, di cui al precedente art. 4, una dichiarazione firmata digitalmente in cui indica l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 9. Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- **garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;**
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 10. Verifiche

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nei suddetti atti, l'Impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa affidataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa affidataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 11. Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

In allegato dovranno essere dettagliati gli articoli consegnati con i corrispettivi prezzi unitari.

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando tali irregolarità saranno sanate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12. Penalità

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti all'Art. 3 non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'Impresa fornitrice sarà passibile, ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del codice appalti, dell'applicazione di penalità.

Tali penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo delle penali raggiunga il limite del 10% sarà facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando all'Impresa inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione ha la facoltà, qualora non si applicassero le precedenti penali, di applicare una penalità da un minimo di Euro 200,00 (duecento//00) ad un massimo di € 600,00 (seicento//00), fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno notificate alla stessa in via amministrativa tramite PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa

L'impresa non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa impresa.

Art. 13. Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente Art. 3, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 14. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 15. Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice stesso.

Art. 16. Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17. Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 18. Trattamento dei dati personali

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente

procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'affidataria, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 19. Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 20. Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21. D.U.V.R.I.

In relazione all'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché le particolari modalità di esecuzione della fornitura, non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 22. Altre informazioni

Per richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi del MEPA di Consip con la funzionalità **Richieste chiarimenti** nel dettaglio della negoziazione.